

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 236

12 febbraio 2014

**PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE,
AI SENSI DELL'ART. 121, C.2 DELLA COSTITUZIONE,**

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI MORICONI, PARIANI,
MORI, PIVA, FIAMMENGHI, MONARI, PARUOLO, ZOF-
FOLI, MONTANARI, ALESSANDRINI, Luciano VECCHI,
MUMOLO

**MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 20 MARZO 1967, N. 223, CONCERNENTI
L'ATTRIBUZIONE DEL DIRITTO DI ELETTORATO
ATTIVO NELLE ELEZIONI REGIONALI, PROVINCIA-
LI, COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI AI CITTADINI
CHE HANNO COMPIUTO IL SEDICESIMO ANNO DI
ETÀ**

Oggetto assembleare n. 5116

Relazione

In Italia il suffragio universale fu introdotto il 2 giugno 1946 in occasione del Referendum per la scelta fra Monarchia e Repubblica. Fu in quell'occasione infatti che, per la prima volta, anche le donne maggiorenni poterono partecipare al voto.

Successivamente fu la neonata Costituzione a fissare nella maggiore età (18 anni a partire dal 1975) il limite minimo per svolgere l'elettorato attivo alla Camera e nei 25 anni quello per il Senato.

Il limite dei 18 anni venne adottato anche per le elezioni amministrative e regionali, oltre che per i referendum.

A distanza di quasi 70 anni da quella scelta si è tuttavia aperto un dibattito, che non riguarda solo l'Italia, ma anche il resto d'Europa, sull'opportunità di abbassare la soglia per la partecipazione alle elezioni amministrative da 18 a 16 anni.

Si tratta di una scelta che coglie i grandi cambiamenti che hanno riguardato la nostra società negli ultimi decenni. Una società dove informarsi e partecipare è più facile, dove la scolarizzazione di massa ha portato ad un innalzamento del livello culturale generale e dove i ragazzi maturano più in fretta.

Una società che, soprattutto in un momento così incerto, ha bisogno di dare fiducia ai propri giovani, di affidare la propria ripresa al loro dinamismo, all'entusiasmo, alla capacità di cogliere le opportunità che stanno nel cambiamento, senza timori o preclusioni mentali.

Si tratta, insomma, di valorizzare una risorsa non meno importante dell'esperienza e della ponderatezza di chi i 16 anni li ha passati da tempo.

Ma nel contempo si tratta anche di una scelta che tenta di coinvolgere i ragazzi, di spingerli ad informarsi e a partecipare, di arginarne il distacco dalla politica, di responsabilizzarli nei confronti della loro comunità attraverso la possibilità di scegliere gli amministratori a cui affidare la gestione della propria quotidianità.

Venendo all'illustrazione dell'articolato, il PdL in oggetto si compone di 3 articoli che intervengono in modifica del DPR 223/1967, norma che disciplina l'elettorato attivo e la tenuta delle liste elettorali.

L'**art.1** introduce al DPR l'articolo 1-bis, che stabilisce l'elettorato attivo a sedici anni per tutti i cittadini italiani, che abbiano i requisiti per votare, in occasione di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

L'**art. 2** modifica gli articoli 7, 8, 10, 32 e 33 del DPR prescrivendo l'iscrizione nelle liste elettorali anche di coloro che compiono il sedicesimo anno di età ai fini delle elezioni

regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

Infine l'**art. 3** stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Non essendo previsti maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, non necessita la norma di copertura finanziaria.

PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

Aggiunta dell'art. 1bis

1. Dopo l'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali" e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 1bis. – *In occasione delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2*».

Art. 2

Modifiche ad articoli

1. Agli articoli 7, c.1, 8, c.1, lett. a) e b), 10, c. 1 e 33, c.1, del DPR 223/67 e successive modificazioni, dopo le parole "*diciottesimo anno di età*" sono inserite le parole "*“, ovvero il sedicesimo anno di età, ai fini delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali,*".

2. All'articolo 32, comma 1, n. 5, del del DPR 223/67 e successive modificazioni, dopo le parole "*dal compimento del 18° anno di età*" sono inserite le parole: "*“, ovvero del 16° anno di età, ai fini delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali,*".

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.